

# Regolarizzazione Aiuti di Stato 2022

In attuazione dell'art. 1 comma 636 della L. 190/2014, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 14 maggio il provvedimento n. 143075, relativo alla promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di **aiuti di Stato** e di aiuti in regime "**de minimis**" per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato, nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d'imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012 e dell'art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115, l'Agenzia delle Entrate gestisce i cosiddetti aiuti fiscali "**automatici**" e "**semi-automatici**" provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell'apposito prospetto "aiuti di Stato" delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall'Agenzia nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell'aiuto individuale sono assolti dall'Amministrazione finanziaria in un momento successivo alla fruizione dell'aiuto.

L'Agenzia mette quindi a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal provvedimento, le informazioni relative alla **mancata registrazione** dei citati aiuti nei registri per aver indicato, nel prospetto "Aiuti di Stato" delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo d'imposta 2022, **dati erronei e/o non coerenti** con la relativa

disciplina agevolativa. L'Amministrazione finanziaria rende disponibili tali informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l'anomalia rilevata.

Nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti **dati**:

- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d'imposta 2022;
- dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d'imposta 2022 per cui non è stato possibile procedere all'iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
- modalità con le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni.

L'Agenzia trasmette quindi una comunicazione al **domicilio digitale** dei singoli contribuenti. La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, nel "**cassetto fiscale**".

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella

comunicazione.

Per quanto riguarda le **modalità** con cui il contribuente può regolarizzare le anomalie, sono previste diverse ipotesi.

Posto che il **codice residuale 999** nel campo "Codice aiuto" del prospetto "Aiuti di Stato" è utilizzabile solo nell'ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella "Tabella codici aiuti di Stato", nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

- un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un'agevolazione **non qualificabile** come aiuto di Stato, è invitato per le prossime dichiarazioni a verificare, con l'ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l'effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice 999;
- un aiuto di Stato o un aiuto de minimis **già presente** nella "Tabella codici aiuti di Stato", è invitato a presentare una dichiarazione **integrativa** sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.

Se il contribuente ha **erroneamente compilato** i campi "Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" del prospetto "Aiuti di Stato", può presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti.

Qualora la mancata registrazione dell'aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto "Aiuti di Stato", il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e **restituendo** l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi (e relative sanzioni).

(MF/ms)